

Cesto unico del Regolamento di Tullia
Urbana del Comune di Lascari approvato
con deliberazioni consiliari del 24 Settembre
1899 e del 27 Aprile 1900.

Capo 1°

Art. 1° Sporcizia, nettezza e conservazione dei luoghi pubblici

Art. 1° È proibito ed occupare senza permesso dell'Autorità Municipale in qualsiasi modo, sia permanentemente che temporaneamente, le piazze, le strade ed altri luoghi pubblici, salvo quelli destinati per mercati, osservate le prescrizioni ad esse relative.

- 2° È però assolutamente vietato potersi occupare le piazze e vie pubbliche che:
- a) con tavolini o sedili davanti alle botteghe ed altri esercizi pubblici;
 - b) con le panche che sogliono mettersi davanti alcune botteghe, e sulle quali è costume tenere le ceste con frutta ed ogni altro di vendita;
 - c) con le assielle orecchie o altri oggetti di incasso dei marciapiedi, nonchè le tettoie di qualsiasi genere che sogliono abusivamente tenersi nell'ingresso ed apertura dei negozi e delle botteghe;
 - d) con gradini che abusivamente occupano il suolo pubblico.

3° È proibito di potersi mediare o salassare nelle pubbliche vie e piazze davanti le rispettive botteghe animali da soma e da sella.

4° È del pari proibito sotto qualunque pretesto tenere, carri e carrette in detti luoghi pubblici, come del pari legname, costruirvi ed accendere botte, barili, stabilire seghe così dette verticali e panchette ove i folleguoni in generale ed auso sogliono lavorare.

5° Alteso la strettezza delle vie di questo paese rimane espressamente proibito l'uso involto di tenere animali da tiro, da soma e da sella attaccati alle mura delle vie pubbliche, come del pari si proibisce di fare lavorare carrette o carri in dette pubbliche vie e piazze.

6° È proibito tanto nelle strade, quanto nelle piazze ed altri luoghi

pubblici Tenere fermati, o avvio impiantarsi con delle pietre, come
è stato costume, allo scopo d'evocare vivande, estratti di pomodoro
o altro non escluso il bucato. È proibito del pari eseguire altri lavori
o tanto relativi agli usi domestici, quanto all'esercizio di qualsivoglia
industria o mestiere.

Art. 7.^o È vietato d'edificare o lardare gli edifici pubblici o privati,
come pure d'edificare il selciato od altro delle vie, non esclusi gli
alberi che potranno essere impiantati nelle piazze o passeggiate, né tampoco
proprio arrecare guasti alle opere pubbliche. Questa disposizione si limita
a proibire quei fatti che non cadono sotto la sanzione degli art. 124 e
125 Codice Penale.

Art. 8.^o È proibito d'espone o scaricare, rattanne ed altre materie nelle strade,
piazze, fossi, canali ed altri luoghi pubblici salvo in quei siti o
postamente destinati o da destinarsi volta per volta dalle autorità
Comuni essendo però facoltativo di farne il trasporto nei propri fondi.

" 9.^o È pure severamente vietato d'gettare sia dalle finestre, balconi e porche
come pure per mezzo di imbricchi e saccionati tanto di giorno
quanto di notte, materie inumide ed acque sporche nelle strade,
piazze ed altri luoghi pubblici.

Tale è vietato di limitare a quei fatti non puniti dall'art. 125 Codice Penale.

" 10.^o La riparatura delle vie, piazze ed altri luoghi pubblici si opera per
cura del Municipio o per appalto mediante apposito capitolato.

" 11.^o Le autorità del Comune ha diritto d'fare visitare le stalle dei privati
dai loro agenti allo scopo d'osservare se vi sia accumulo di concime
cio' che rimane assolutamente vietato. Esse giornalmente
devono essere ripulite e il proprietario dovrà curare la rimozione
del concime.

Capo II

Costruzioni, demolizioni fabbriche, selciate.

" 12.^o Le occupazioni si temporanee che permanenti del suolo pubblico
o per cause di costruzioni, demolizioni, riattamenti, vecchi depositi

siti, vno d'istessi, che d'industrii & costruzioni, non potremmo aver
luogo senza il permesso preventivo e regolare autorizzazione. Tale
casi per il quale prima d'accordarlo dovrà accertarsi che le opere da
eseguirsi non siano per apportare deformità alla costruzione o al
stato e incrinamento allo comodità del transit, usurpazione al ser-
vizio pubblico com., danno alla pubblica sicurezza ed all'igiene.

Art. 13° Chiunque faccia degl'edifici o qualche altra opera nell'estremità e per-
te per cui essere sommerso il selciato, avrà l'obbligo di consola-
mente & ristore il permesso giusta il precedente articolo, ma
dovrà ristarlo a sue spese secondo i modi d'arte e senza arrecar
ne alcun altrui.

14° Spunti delle fabbriche devono essere solidamente costruiti con
opposti parapetti e pavimenti di tavole connesse in modo da
pedire che ne venga danno tanto agli operai che ai transeunti.

15° Le macerie delle fabbriche, il calcinaccio ed ogni materiale pro-
veniente dalle demolizioni dovranno essere trasportati in
maniera da impedire per quanto sia possibile il polverio e
punti in cui le Autorità com. saranno per destinare.

16° Nei luoghi dove si eseguono lavori di riparazione e costruzioni
dovrà tenersi di notte un lume acceso entro un fanocchetto, fornito
i necessari ripari e ciò oltre a quanto prescrive il Codice
Penale circa il modo d'essere acampare temporaneamente
l'area del suolo pubblico.

17° La Casa o edificio minacciante rovina dovrà istantaneamente
esser murato e quindi convenientemente riparato, ove l'
terrapo non avesse d'adempire a cotale obbligo, l'Autorità
Mun. gliene farà intimazione ai termini dell'art. 681 del
Codice Penale A. 2. —

Se nel termine fissato dal Municipio trascurasse il proprietario
o d'aver esecuzione, solo in casi di urgenza, i provvedimenti
d'affari saranno provocati dal Giudice competente.

Art. 18 Tetti, le boccuote, i carnicioni, i lorracci e tutt'altre simili
li' sprogane dovranno essere mantenute in buono stato
e tale da allambanare qualsivoglia periodo di caduta d'legale,
lotta, pietre ed altro. —

19^a Le vetrate, le persiane, le imposte ed altre le insegne dovran-
no essere provviste ed assicurate dei necessari ordigni per
impedire che il vento le scuota e le faccia cadere.

20^a Occorrendo la costruzione d' nuove fabbriche, i tetti ed i ter-
racci che sprogono sui luoghi pubblici devono essere provvisti
all'istruenza d' canali, intesi volgarmente imbriciati dipo-
sti in guisa da raccogliere l'acqua piovana, la quale a mezzo
d' apposti tubi dev' essere condotta nell' interno delle stesse
fabbriche o nei condotti d' spurgo, dove esistono, o in loro
mancanza a fior d' suolo; in quanto poi alle cose che sono
provviste d' tetti canali ed analoghe tubolature, dall' Au-
torità come sarà assegnato un termine entro cui i proprie-
tari si conformeranno alle disposizioni del precedente articolo.

Capo III

Acque di ragione pubblica e privata.

21^a Nel corpo delle acque pubbliche non trattò tuttora scoperte
è vietato d' gettare immondizie ed altre materie.

22^a Nemo può trattenerne, deviare o turbare il corso delle acque
scarrenti per luoghi pubblici, né estrarne ed usarne per
qualsivoglia causa.

23^a Non è permesso nelle fontane d' uso pubblico poter levare
oggetti qualsiasi, come sarebbe biancheria, utensili d' ani-
mali, verdure, recipienti, cofani con biada o fieno, immergere
frutta né piante, né ceresine, verghe d' qualunque pianta, né
budarne, né ampelotafuro, volgarmente detto d'isa, ginschi o d' al-
tre simili piante, né levare non imbrattate ed solenne, né
stringere acqua con secchie imbrattate con fecia d' olio od

calceua, o d'rius, o d'petrolis e simili materie nocive, ne tempo
o conturra a bene animali loro.

Art 25. Tutti gl'utenti d'auso obbligati a tenere perennemente spurga
ti i canali che conducono d'iuso ai due fiumi vicini e d'non
deporre gl'ingombri nelle vie e luoghi pubblici.

Capo IV

Comercio, arte, mestiere

25. Chiunque vorrà attendere ad alcuno d'ei generi tanto in bottega
quanto in altri luoghi, oltre all'adempire al prefetto delle leg-
gi generali dello stato, dovrà altresì farne denuncia all'Autorità
Municipale.

26. Le bitume, le stovure, i pesi, le misure dovranno tenersi in
luoghi accessibili ai compratori conservandoli sempre puliti
e senza alcuna viziazione.

Resta espressamente vietato d'valersi di pesi o di misure non
autorizzate dalla legge.

27. L'Autorità civile potrà far visitare i laoli ove gl'esercen-
ti tengano i generi di commercio e di commestibili come
pure gl'utensili, i pesi e le misure a cui si usano per
verificare della loro buona qualità ed statura. Devran-
do procedere ai termini del Codice Penale.

I laoli dovranno essere in buone condizioni igieniche, le
viti costantemente puliti.

È vietato d'tenere infisse sporse ~~o~~ ^{con} uncelle e uncinetti fuori
le porte esterne delle botteghe.

Le frutta dovranno tenersi in apposite lunghe corde e colloni
e in modo da poter essere vedute dagli acquirenti nell'interno
delle botteghe.

28. È vietato tenere stabilmente dentro l'abitato mandre
d'pecore, d'capre e vacche.

29. Quando occorrono circostanze lo esigano e per il solo

Tempo d' loro durata potrà la Giunta Municipale sottoporre
al coluiere il pane, la pasta, le farine e le carni fresche vive,
venduto almeno ogni 8 giorni, tenuto calcolo del prezzo corrente
dei generi, del costo di produzione compreso i dazi ed un egro quadrato
per gli escrementi, i quali saranno obbligati d'osservarlo e
tenere esposti in propri negozi

Art. 30° I venditori non potranno sotto alcun pretesto rifiutarsi
d'invendere i loro generi e commestibili al prezzo stabilito dalla
meta o coluiere, quando esiste, in quella quantità che in detto
bando essere forniti, o che verrà loro domandato

31° Tutti i generi che si possono facilmente corrompere, come formaggio,
lardo, carni, pesce, carcio ecc. debbono tenerli nell'interno
delle botteghe e non giuocarsi sporgere nelle pubbliche strade.

32° Il Municipio è in diritto d' far rinviare le insegne dei
negozi di qualsiasi genere che non fossero conformi alle norme
dell'ortografia e dell'ornato.

Capo V

Fornai e pastai

33° I fornai, i panettieri ed i pastai dovranno tenere i loro negozi sempre
tenere forniti di pane e pasta in quantità proporzionata alle
bisogno giornaliero.

34° Negli opacci di pane, farina ed altro farina consentirli le usanze
ma publiche

35° I fornai non possono rimporsi d'invendere il pane dei privati
prezzi rettificazione, e dovranno restituirlo ben cotto.

I venditori di pane dovranno tenere i loro negozi aperti al pub-
blico tutti i giorni dall'alba a due ore dopo l'ave maria.

In caso d'urgenza potrà il Sindaco prolungare l'apertura anche
per tutto il corso della notte.

36° I venditori escrementi volendo cessare dal loro esercizio avranno
l'obbligo d'avvertirne quindici giorni prima l'ufficio comunale.

Capo VI.

Macellai e pizzicagnoli.

Art. 37^o I venditori di carne avranno l'obbligo di tenere costantemente provvisti i loro negozi di carne fresca proporzionata al rispettivo numero giornaliero. —

I detti esercenti ostante cessare dal loro esercizio avranno l'obbligo d'avvertirne quindici giorni prima l'ufficio comunale.

38^o Non potrà praticarsi la macellazione che nei luoghi destinati o a destinarsi, e solo con urgenza, alle ore da stabilirsi dalla Giunta Municipale e sempre in conformità alle leggi sanitarie.

39 I macellai di questo Comune dovranno tenere i loro esercizi sempre provvisti di carne di corredo, che è più adatta al mantenimento ed alimentazione degli animali, non potendosi favorire altre carni migliori. La carne suddetta dovrà portare il bollo municipale per segno di riconoscimento. —

40 Il trasporto da un luogo all'altro delle bestie macellate e della carne dovrà farsi sempre in casse chiuse.

Il sangue e le interiora dovranno trasportarsi in vasi o recipienti ben chiusi, e le acque della lavatura delle interiora dovranno essere versate negli stessi punti destinati dall'Autorità comunale come per il deposito di materie immonde.

41 I pizzicagnoli che vendono simultaneamente frutta dovranno obbligati a tenere due bollette bilanciate.

Capo VII.

Fiere e mercati.

42 I diversi mercati e fiere si faranno solo nelle piazze ed altri luoghi a ciò destinati dall'Autorità comunale.

43 È vietato d'usurpare il posto dei vicini; ma ciascuno venditore dovrà contentarsi dell'area che gli verrà assegnata.

44 Nei luoghi di mercato e fiere dovrà sempre lasciarsi libero il passaggio.

si passeggino ed alle vetture e libere accessi alle case, botteghe e magazzini vicini

Art.

Capo VIII

Vetture ed animali

- Art. 15° Le vetture, i carri, corretti e simili devono essere caricati in modo da non offendere e danneggiare le persone o le cose a cui possono vicino ed il selciato per il soverchio peso.
- L'Autorità ^{Comunale} per i corritti che dovranno entrare nell'abitato, potrà prescrivere quelle cautele e dare tutte disposizioni che stimerà necessarie allo scopo d' prevenire detti inconvenienti e sin da ora stabilisce il divieto per i corritti in modo da venire propinquo a terra, fango, come, trovisce.
- " 16° Nel percorrere il Comune d' usate tempo dovranno avere l'essere uniti d' fusti accesi e condotti a posto.
- " 17° È proibito d' fermarsi in luoghi pubblici con bestie o veicoli in maniera da impedire o rendere pericolosi il passaggio. È tollerata la temporanea dimora nelle pubbliche piazze e strade dei carri che girano per la vendita dei cereali a condizione però che fermandosi fossero custoditi dal conduttore non ingombrando le vie.
- " 18° Quanto accade d' avere carriere o sciorinare bestie o veicoli si osservano tutte le precauzioni per evitare simili accidenti procurando inoltre d' terminare presto la dispersione.
- È vietato severamente nell' interno dei luoghi abitati d' andare al galoppo ed anche al trotto serrato o sferrato con bestie da tiro o da soma.
- e Non si permette d' fare entrare animali agrari sia di specie bovina ed altra per le strade del Comune, eccezione fatta delle sole capre e vacche esclusivamente al mattino per la vendita del latte. Nel transito i suddetti animali si devono percorrere la parte inferiore della Via Cava,

Piazza Giovanni Duraf, via Crofa sino alla strada che
comunica coll'altra di campagna che porta nella strada Bag-
ni, indi procedere sempre la via S. Caterina sino alle mura
Cio' farsi nel tempo in cui i fiumi siano in piena, altrimenti
il transito si fara sempre dai fiumi. —

Art. 49° E' proibito alle carrozze di pubbliche e private di com-
mune a gran tratto dentro l'abitato. I conduttori di carrette cu-
trando in paese sono obligati scendere e guidare a mano l'animale
regolatamente al passo.

50° E' nullo per infiducia revocato temporaneamente la direzione d'arte
da loro, sella e soma a persone in istato d'ebbrezza, d'imbacillita' o
d'ubbria chera o a qualsivis altro individuo che per inesperienza
o debolezza e difetto organico sia incapace d'irregolare e condurre
o a regarli in generale. E' eto' pure vietato d'abbandonare
in qualunque tempo.

51° E' proibito d'abbattere sovvertitamente nei luoghi pubblici, tranne
casi d'aspra, animali domestici.

52° E' vietato d'abbandonare per le strade e piazze pubbliche i
porci o qualunque animale innocuo.

53° Capo IX.

Chiusura, tranquillita' e pubblica moralta'.

53° E' proibito dentro l'abitato e per il perimetro di m. 100 le opere di mor-
tali o fuochi d'artificio

54° Dopo le ore curate d'notte o in quell'altro che sara' determinato
dalla Autorita' Politica del Circondario, sentita la Giunta Municipale
e' proibito d'interrompere la pubblica quiete con suoni, canti, clamori
o rumori, oppure coll'esercizio d'professioni o mestieri inopportuni
e rumorosi.

55° E' proibito d'giocare alle palle, bocce e simili nelle vie, piazze
e pubblici passeggi.

56° E' vietato nei luoghi pubblici d' lavorare pietre in modo che possano

offendere le persone

Art. 57 Non è permesso d'averi sadrogare o' bisogni corporali se non in ist.

Art. 57 bis fuori della città e non atti a potere essere veduti dal pubblico.

Sono vietati in luogo pubblico ad ogni

al pubblico, il tumulto e la bestemmia. **Capo X.**
C'ha regie n'ende **Proposizioni relative agli incendi**
50 - mila le **Art. 58** **Art. 59** **Art. 60** **Art. 61** **Art. 62** **Art. 63** **Art. 64** **Art. 65**
maggiore mirini **Art. 66** **Art. 67** **Art. 68** **Art. 69** **Art. 70** **Art. 71** **Art. 72** **Art. 73** **Art. 74** **Art. 75** **Art. 76** **Art. 77** **Art. 78** **Art. 79** **Art. 80** **Art. 81** **Art. 82** **Art. 83** **Art. 84** **Art. 85** **Art. 86** **Art. 87** **Art. 88** **Art. 89** **Art. 90** **Art. 91** **Art. 92** **Art. 93** **Art. 94** **Art. 95** **Art. 96** **Art. 97** **Art. 98** **Art. 99** **Art. 100**
previsti dall'art. 490 del C.S. (opp. art. 101 del C.S. del 1-10-97. 2. Della p. 11 - 29-10-97)

58° Fabbricare e qualsivoglia altro esecente farne uso d'fuoco in botteghe
aperte devono tenere un riparo davanti le loro faccine atto ad
pedire che ne sortano faville e si spargano per via.

59° Non si possono stabilire depositi d'fieno, paglia, canapa ed altre
materie d'facile accensione vicini o' forni, alle fornace ed alle
fucine e sempre in case con aperture ben custodite.

60° Chiunque intende far commercio d'grassio o' di ingrosso o d'bottega
dovrà preventivamente farne richio ragione alla segreteria comunale
indicando la località ove intende esercitare il suo commercio.

61° I possessori di case, fabbriche o botteghe potranno essere obbliga-
ti nelle vie legali a far quelle opere di riforma o' loro fabbricati che
saranno corrisposte necessarie dall'Autorità comunale allo scopo d'ev-
itare pericoli d'incendio.

62° Chi occasione d'incendio d'abitanti ed ogni altra persona che se
trovi nel locale dove il medesimo è scoppiato deve rendere immedi-
tamente avvertita l'Autorità comunale.

63° Tutti quelli che si troveranno nel luogo dell'incendio e che sono re-
chiesti dalla legittima autorità sono obbligati ad adoperarsi per
lo sua estinzione.

64° I lavoratori per l'estinzione dell'incendio potranno ed sono
recauti introdursi nelle case, sui tetti vicini e gli adempiti im-
pregati per l'estinzione ed i proprietari ed inquilini saranno
tenuti a permettere l'uso dei picchi, delle ascie, interne e simili.

65° Se l'incendio accade di notte gli abitanti delle case vicine non
potranno ricomparsi dallo illuminare le loro finestre quando
ne siano richiesti dalla legittima autorità.

- Art. 66. In simili casi sarà obbligo d'equivo, detto legittimo richiesta
 di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente tutti gli utensili
 che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, bene inteso
 che verrà rifareto ai medesimi il danno arrecato colui di ragione.
67. Quando non siano soggetti a pena o procedimenti ~~stabiliti~~ stabiliti
 da leggi o regolamenti generali, le contravvenzioni al presente
 Regolamento saranno punite colle pene di Polizia sancite dal Co-
 dice Penale.
68. Per l'adempimento delle contravvenzioni al presente regola-
 mento si osserverà il disposto della Legge civile e prov.
69. Il prodotto dell'aumento anche a vantaggio del Comune, il qua-
 l potrà in parte erogarsi a favore di questi Agenti comunali, a
 si saranno maggiormente adoperati per l'osservanza del pre-
 sente regolamento.
70. Il presente regolamento avrà pieno vigore quindici giorni
 dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.
71. Appena entrato in vigore il presente regolamento, verrà dalla
 siglia civ. nominata una o più commissioni con incarico di
 eseguire una visita ai pubblici esercizi, alberghi, e negozi.

Lascari addì 29 Agosto 1900

J. Trindaco
 Sindaco

Segretario Com. S.
 Castagna



APPROVATO
 DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
 NELLA SEDUTA DEL 14 Settembre 1900
 IL PRESIDENTE
 IL COMMISSARIO
 F. P. Verano
 IL SEGRETARIO

2. 2 A 26947
 Palermo 23 Ottobre 1900
 Visto agli effetti della inv.
 194 del 14 maggio Com. e per
 Il Prefetto